



ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE
ADERENTE ALLA CONFAPI

VALUTAZIONE IN AMBIENTI CON POTENZIALI RISCHI DI ESPLOSIONE INTEGRAZIONE al D.LGS. 626/94

Si segnala la pubblicazione, sulla G.U. n. 197 del 26.8.2003, del D.Lgs. 12 giugno 2003 n. 233 intitolato " Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive".

Il provvedimento integra il D.Lgs. 626/94 (con l'aggiunta del nuovo titolo VIII bis), con l'introduzione di specifici obblighi in relazione a potenziali rischi di esplosione.

Ricordiamo che per "atmosfera esplosiva" si intende una miscela di aria, a condizioni atmosferiche, e di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta.

Da una prima lettura, si evidenzia l'obbligo da parte di tutte le aziende di formalizzare un documento che individui se l'azienda può avere potenziali aree con rischio di esplosione.

Le aziende che da questa prima analisi risulteranno soggette devono integrare il documento di valutazione (626) con una sezione denominata "**Documento sulla protezione contro le esplosioni**".

Questa valutazione dovrà considerare:

- probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
- quali luoghi – macchinari e/o attrezzature sono interessati;
- probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, divengano attive;
- caratteristiche dell'impianto del processo e delle sostanze utilizzate;
- classificazione delle aree a rischio in zone a differenti pericolosità;
- entità degli effetti prevedibili;
- interventi necessari da porre in essere (tecnici - organizzativi).

VIA F. LIPPI, 30
25134 BRESCIA
TEL. 030/23076 – FAX 030/2304108
segreteria@api.bs.it

C.F. 80017870173
P.IVA 01548020179



Il Decreto non si applica:

- a) alle aree utilizzate direttamente per le cure mediche dei pazienti, nel corso di esse;
- b) all'uso di apparecchi a gas;
- c) alla produzione, alla manipolazione, all'uso, allo stoccaggio ed al trasporto di esplosivi o di sostanze chimicamente instabili;
- d) alle industrie estrattive;
- e) all'impiego di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale e aereo per i quali si applicano le pertinenti disposizioni di accordi internazionali.

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 10 settembre 2003.

I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già utilizzati prima del 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime stabilite dal decreto entro il **30 giugno 2006**.

È importante sottolineare che qualsiasi luogo con pericolo di formazione di atmosfere esplosive, già in essere, che verrà modificato o ampliato dovrà soddisfare le prescrizioni sin da subito.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al ufficio Ambiente e Sicurezza dell'Associazione.